

SEZIONE I - LEGGI REGIONALI
LEGGE REGIONALE 22 marzo 1999, n. 14

Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito.

IL CONSIGLIO REGIONALE - HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA - PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1 - Finalità

1. La Regione Toscana, in attuazione della Legge 16 marzo 1987, n. 115 "Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito" riconosce il diabete mellito come malattia di alto interesse sociale.
2. Per fronteggiare la malattia del diabete mellito la Regione Toscana si propone di attuare interventi rivolti:
 - a) alla prevenzione, alla diagnosi precoce e all'adeguata terapia del diabete e delle sue complicanze;
 - b) alla realizzazione di attività mirate di educazione sanitaria;
 - c) alla prevenzione di una organizzazione idonea ad assicurare all'utente un percorso assistenziale certo e coordinato su tutto il territorio regionale;
 - d) allo sviluppo di azioni sinergiche tra i centri specialistici, la medicina e la pediatria di base e le associazioni di volontariato;
 - e) al monitoraggio epidemiologico.
3. Le strutture organizzative, nonché gli interventi di loro competenza così come disciplinati dalla L.R. 30 settembre 1998, n. 72 "Norme sulle procedure e gli strumenti della programmazione sanitaria e sull'organizzazione del servizio sanitario regionale" e dall'azione programmata di cui all'art. 2 della presente legge, erogando agli utenti prestazioni uniformi su tutto il territorio regionale, perseguendo la migliore utilizzazione delle risorse disponibili e verificando la corrispondente efficacia dei criteri di erogazione delle attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione della patologia della malattia diabetica adulta e pediatrica.

Art. 2 - Disposizioni programmatiche

1. Gli strumenti organizzativi e tecnici finalizzati al raggiungimento degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, sono disciplinati con specifica Azione programmata di rilievo regionale da adottare nell'ambito del piano sanitario regionale ai sensi dell'art. 27, comma 3, della L.R. 2 gennaio 1995, n.1 "Disciplina sull'organizzazione e funzionamento delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.L. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni" e dell'art. 9 della L.R. 72/98.
2. La costituzione, composizione e funzioni della Commissione regionale per le attività diabetologiche sono disciplinati nell'ambito della specifica azione programmata di cui al comma 1.

Art. 3 - Abrogazioni

1. La legge regionale 12 agosto 1989, n. 49 "Norme concernenti la prevenzione e la cura del diabete mellito" è abrogata.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana

Marcucci
(incaricata con D.P.G.R. n. 221/15..6.95)

Firenze, 22 marzo 1999

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 17.2.99 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 17.3.99